

Proposta per un
REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE
del [...]

di modifica del regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹, (in appresso denominato "regolamento di base"), e in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione²

considerando che:

- (1) il paragrafo 21.1 dell'allegato del regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 determina il principio della *principale sede di attività*.
- (2) Le autorità nazionali e l'industria hanno richiesto una definizione del concetto di *principale sede di attività*, al fine di evitare malintesi che potrebbero sorgere quando l'autorità non è chiaramente definita.
- (3) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia³ in conformità agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (4) I provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base all'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base.

¹ Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7/9/2002, pag. 1).

² GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione dell'8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

³ Parere 5/2005 – si veda: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html

⁴ [Da esprimere]

- (5) Il regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 deve essere di conseguenza modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al paragrafo 21.1 del regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 è aggiunto il seguente punto c):

“c) Ai fini del presente regolamento e relativamente alle organizzazioni comprese nel suo allegato, per *principale sede di attività* si intende il sito dell’organizzazione in cui il personale di cui al comma b), lettera 3 del punto 21.A125 svolge le proprie attività conformemente alla parte 21, capitolo F ed in cui la maggioranza del personale organizzativo di cui al comma c) del paragrafo 21A.145 dirige, controlla o coordina le sue attività tecniche, assicurando che l’organizzazione soddisfa i requisiti specificati nella parte 21, capitolo G.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione
Membro della Commissione*